

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Ordinanze nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11/2017/RIS depositate in data 22/06/2017

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche 2016, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT, nella parte in cui include tra gli "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali" la Federazione sportiva ricorrente. Presentazione dell'istanza cautelare.

RICORRENTI nei diversi giudizi:

- Federazione italiana golf (F.I.G.);
- Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
- Federazione italiana bocce (F.I.B.);
- Federazione italiana pallavolo (F.I.P.A.V.);
- Federazione motociclistica italiana (F.M.I.);
- Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
- Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
- Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.A.S.);
- Federazione ciclistica italiana (F.C.I.)

RESISTENTE:

l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente *pro tempore*.

CON L'INTERVENTO: Procura generale presso la Corte dei conti, parte necessaria interveniente.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla Federazione sportiva relativamente al ricorso avente ad oggetto l'esclusione della federazione nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT.

PRINCIPIO DI DIRITTO

L'accoglimento dell'istanza cautelare, presentata dalle diverse federazioni sportive ed identica nella prospettazione del contenuto, si fonda, secondo il giudizio reso dalle Sezioni riunite, da un lato sulla ricorrenza del *periculum in mora*, <<posto che il legislatore nazionale ha onerato i soggetti inclusi nell'Elenco di rilevanti e complessi adempimenti, concernenti l'organizzazione contabile e la definizione delle procedure amministrative (quali la fatturazione elettronica, l'armonizzazione contabile, la piattaforma per la certificazione dei crediti, lo *split payment* dell'IVA)>>, dall'altro ed ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris* sul <<rilievo da attribuire alle quote associative, non come componente del cosiddetto rapporto di mercato, ma quale elemento utile ad incidere sul grado di autonomia gestionale della Federazione>> rispetto alla minore incidenza dei contributi provenienti dal CONI sul valore della produzione. *(Nel caso di specie, infatti, il Collegio decidente ha rilevato che <<i dati economici, aggiornati all'esercizio 2015 ... confermano, nel confronto con i precedenti presi in considerazione ... un indice di autonomia finanziaria significativo (superiore ad un valore medio del 70% in termini di incidenza delle entrate proprie complessive sul valore della produzione per l'intero triennio 2013-2015) con un trend, per converso, dell'incidenza dei contributi del CONI sul valore della produzione per tutto il triennio 2013-2015 inferiore ad un valore medio del 29%>>).*

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, con le ordinanze in epigrafe, hanno ritenuto ammissibili le istanze cautelari, di identico contenuto, ma proposte dai diversi ricorrenti nei distinti giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento della sussistenza, in capo alle federazioni sportive, dei presupposti normativi per la loro esclusione nell'elenco disposto dall'ISTAT per l'anno 2016.

La tutela cautelare è stata riconosciuta in forza dei principi costituzionali dell'incomprimibilità e dell'effettività dell'attività giurisdizionale e del giusto processo, in base al combinato disposto degli articoli 24 e 111 della Costituzione, canoni richiamati specificamente anche agli articoli 2, 3 e 4 del codice di giustizia contabile.

Nel vagliare l'ammissibilità dell'istanza cautelare, il Collegio giudicante ha proceduto alla verifica della sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, arrivando ad affermarne la ricorrenza principalmente sulla base della *vexata quaestio* della natura da attribuire alle quote associative.

In particolare, ai fini dell'accertamento del *periculum in mora*, esso è stato ravvisato nei significativi adempimenti che potrebbero gravare sulle federazioni sportive nel caso in cui le stesse siano incluse nell'elenco ISTAT. Oneri che si caratterizzano per alcuni peculiari risvolti attinenti all'organizzazione contabile, nonché alle concomitanti procedure amministrative.

In ordine, invece, al profilo del *fumus*, l'aspetto determinante è stato individuato nell'incidenza delle quote associative, quali entrate non assimilabili ai contributi pubblici e, perciò solo, comportanti un grado di autonomia programmatica e decisionale della federazione sportiva tale da far venir meno la ricorrenza del requisito del controllo esercitabile dal CONI o da altre compagini amministrative sulla stessa unità istituzionale secondo l'accezione del SEC 2010.

Proprio a tal ultimo riguardo, nella parte conclusiva della sentenza, le Sezioni riunite se, da un lato, hanno comunque preso atto della domanda della Procura generale posta in via subordinata e concernente la necessità della rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della problematica inerente alla definizione della dimensione ontologica della quota associativa, dall'altro, invece, hanno ritenuto opportuno rinviarne l'eventuale e puntuale riscontro decisivo nella sede dibattimentale di merito.